

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUINTA SEZIONE

**LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI
c. GERMANIA**

(Ricorso n. 58911/00)

SENTENZA

STRASBURGO

6 novembre 2008

*Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all'articolo 44
§ 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma*

Nel caso Leela Förderkreis E.V. e altri c. Germania,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quinta sezione), riunita in una Camera composta da:

Peer Lorenzen, *Presidente*,

Rait Maruste,

Volodymyr Butkevych,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Zdravka Kalaydjieva, *giudici*,

Otto Mallmann, *giudice ad hoc*,

e da Claudia Westerdiek, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 settembre 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 58911/00) diretto contro la Repubblica federale di Germania con il quale cinque associazioni riconosciute secondo il diritto tedesco, Leela Förderkreis e.V., Wies Rajneesh Zentrum für spirituelle Therapie und Meditation e.V., Osho Uta Lotus Commune e.V., Dharmadeep Verein für ganzheitliches Leben e.V. e Osho Meditations Center Berlin e.V. (“le associazioni ricorrenti”), il 12 aprile 2000, hanno adito la Corte in virtù dell'articolo 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).

2. Le associazioni ricorrenti sono rappresentate da C. Gambke, sostituito da R. von Katzler, avvocati del foro di Gräfelfing. Il Governo tedesco (“il Governo”) é rappresentato dai suoi agenti, A. Wittling-Vogel, *Ministerialdirigentin*, del Ministero federale della giustizia.

3. Le associazioni ricorrenti sostengono, in particolare, che la durata dei procedimenti dinanzi alle corti interne é stata eccessiva e che le autorità tedesche si sono ingerite nel loro diritto di manifestare il proprio credo.

4. Il 26 giugno 2006 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Ai sensi dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di esaminare il merito del ricorso insieme alla sua ricevibilità.

5. Le parti hanno depositato delle memorie scritte (articolo 54A del regolamento della Corte). Inoltre, sono state ricevute le memorie di una parte terza, la Helsinki Foundation for Human Rights (Warsaw) il cui intervento nella fase del procedimento per iscritto é stato autorizzato dal Presidente (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 2 del regolamento).

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

6. Le associazioni ricorrenti sono associazioni religiose o associazioni di meditazione appartenenti al movimento Osho, in precedenza conosciuto come lo Shree Rajneesh o il movimento Bhagwan. Il movimento è stato fondato dal mistico indiano Rajneesh Chandra Mohan, inizialmente chiamato Bhagwan dai suoi seguaci, ed in seguito Osho. Conformemente ai loro statuti, le associazioni ricorrenti promuovono gli insegnamenti di Osho, il quale sostiene che il fine dello sviluppo spirituale è l'illuminazione. Una delle condizioni era di liberarsi da ogni forma di socializzazione, attraverso un programma comprensivo di tradizionali e nuove tecniche di meditazione ed una serie di terapie. Le associazioni ricorrenti diffondono i centri di meditazione Osho, organizzano seminari, celebrano eventi religiosi e compiono dei lavori di gruppo. Esse proteggono inoltre il diritto di religione dei loro membri contro ogni discriminazione.

7. Le associazioni ricorrenti appartengono ad un gruppo di comunità religiose precedentemente sconosciute comparse in Germania attorno al 1960. Esse sono descritte come una "setta", "giovane setta", "giovane religione", "psico-setta", "psico-gruppo" o simili sostantivi. I gruppi sono presto divenuti oggetto di un pubblico dibattito critico poiché le loro azioni erano ritenute influenzate in maniera predominante dalle loro visioni filosofiche e religiose ed a causa del modo in cui trattavano i loro membri e seguaci. Il punto focale della discussione riguardava il pericolo potenziale che tali gruppi potevano costituire per lo sviluppo personale degli adolescenti e delle loro relazioni sociali, che portavano non soltanto all'abbandono della scuola e della carriera professionale, a cambiamenti radicali della personalità, varie forme di dipendenza, mancanza di iniziativa e difficoltà nella comunicazione, spesso aggravate dalla struttura che caratterizza alcune comunità, ma anche a perdite materiali ed a danni psicologici.

8. Sin dal 1970 il Governo federale ed i Governi dei *Länder* si sono confrontati su tali problematiche. Per attirare l'attenzione sui potenziali pericoli di tali gruppi, sia per l'individuo che per la società, il Governo federale ha lanciato una campagna di informazione e di educazione su larga scala volta ad accrescere la consapevolezza pubblica ed a stimolare una discussione critica sui fini e le attività delle sette o dei gruppi segreti. Sin dal 1979 il Governo tedesco ha lanciato vari avvertimenti ufficiali in merito alle cosiddette sette al fine di informare la società delle pratiche di tali gruppi. Il movimento Rajneesh, o Bhagwan, è stato menzionato come uno dei nuovi gruppi religiosi o spirituali. Quale parte del loro compito relativo alle pubbliche relazioni, le agenzie di Stato hanno descritto le associazioni

ricorrenti come “setta”, “giovane setta”, “giovane religione” e “psico-setta”. Per descriverle sono spesso stati utilizzati gli aggettivi “distruttive” e “pseudo-religiose”, e sono state sollevate accuse sul fatto che i loro membri fossero manipolati.

9. Tali espressioni erano contenute nelle dichiarazioni del Governo, vale a dire, nelle risposte ai membri del Parlamento Tedesco del 27 aprile 1979, 23 agosto 1982 e 10 ottobre 1984, in un rapporto del Governo Tedesco al Comitato di petizione della Dieta federale sulle giovani sette nella Repubblica federale di Germania datato febbraio 1980 e pubblicato dal Ministero federale della gioventù, della famiglia e della salute, e in un discorso del Ministro federale della gioventù, della famiglia e della salute tenuto l’8 dicembre 1984.

10. Nella risposta del 27 aprile 1979 avente ad oggetto “Recenti comunità religiose e filosofiche (cosiddette giovani sette)” il “movimento Shree Rajneesh” era menzionato tra le cosiddette comunità religiose e filosofiche. Il Governo federale ha affermato che queste erano etichettate con termini generali quali “giovani sette”, “gruppi religiosi distruttivi” o “culti distruttivi”. Lo stesso Governo federale si è riferito ad esse come “giovani sette” “pseudo-religioni e psico-gruppi” oltre che riferirsi generalmente ad esse come “sette”.

Nella sua risposta datata 23 agosto 1982 il Governo ha menzionato il “movimento Bhagwan-Shree-Rajneesh” in relazione a domande sulla struttura associativa delle “cosiddette nuove sette”. Inoltre, nelle osservazioni preliminari il termine “cosiddette nuove sette” è stato usato, in ogni parte del principale testo con cui il Governo ha fatto riferimento alle “giovani religioni”.

Nella risposta del 10 ottobre 1984 relativa alle “attività economiche delle giovani religioni e psico-sette distruttive” il Governo ha usato principalmente i termini “giovane religione” e “psico-setta”. Il Governo inoltre ha sostenuto che appariva difficile applicare la legislazione lavorativa alle associazioni la condotta dei cui membri era manipolata.

Nel suo rapporto al Comitato di petizione della Dieta federale del febbraio 1980 il Governo federale ha sottolineato nella introduzione che i termini “giovane religione” o “giovane setta” ricomprendono un numero estremamente vario di gruppi. Il “gruppo che fa capo a “Bhagwan (i.e. Dio) Shree Rajneesh” è stato descritto come uno di tali gruppi, ed è stato incluso tra gli “psico-movimenti”.

Nel discorso tenuto l’8 dicembre 1984 alla conferenza sull’argomento “Nuove giovani religioni – Proteggere la libertà dell’individuo” il Ministro federale della gioventù, della famiglia e della salute ha utilizzato i termini “giovane religione”, “giovane setta”, “setta”, “culti religiosi distruttivi”, “insegnamenti di pseudo salvezza” e “pseudo-religione” riferendosi ai gruppi di cui si occupava.

11. Il 1mo ottobre 1984 le associazioni ricorrenti hanno avviato dei procedimenti giudiziari dinanzi alla Corte amministrativa di Colonia (*Verwaltungsgericht*). Esse hanno chiesto di vietare al Governo ulteriori dichiarazioni simili a quelle summenzionate sui movimenti religiosi e sulle associazioni che vi appartenevano, richiedendo inoltre di punire tali affermazioni. Esse hanno sostanzialmente sostenuto che era stata violata la loro libertà di religione o di credo filosofico di cui all'articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione (*Grundgesetz*).

12. Secondo le associazioni ricorrenti, gli insegnamenti della comunità si basavano sull'idea di raggiungere la trascendenza in ogni fase della vita. Tali insegnamenti venivano continuamente condivisi da essi e dalle loro comunità. Le varie dichiarazioni del Governo avevano violato l'obbligo di neutralità previsto all'articolo 4 della Costituzione gettando discredito sugli insegnamenti del movimento. Le espressioni utilizzate erano quindi diffamatorie o destinate a divenirlo, e non vi erano fondamenti di diritto o di fatto volti a giustificare i termini utilizzati. Le associazioni ricorrenti non perseguivano alcuna attività contraria ai diritti altrui, di gruppi o di organizzazioni. Il Governo ha frainteso il significato degli insegnamenti di Osho ed ha in tal modo interferito con le credenze religiose fondamentali del loro movimento.

13. Con sentenza del 21 gennaio 1986 la Corte amministrativa di Colonia ha vietato al Governo di chiamare il movimento Rajneesh nei discorsi ufficiali "giovane religione", "giovane setta" o "psico-setta", di utilizzare gli aggettivi "distruttiva" e "pseudo-religiosa" e di sostenere che i membri del movimento di Rajneesh sono stati manipolati.

14. La Corte amministrativa ha rilevato che tali termini evocano una connotazione negativa dei contenuti di base delle credenze religiose delle associazioni ricorrenti e che l'uso di tali termini viola la loro libertà di religione garantita all'articolo 4 § 1 della Costituzione. Essa ha ritenuto, tuttavia, che l'uso del termine "setta" non ha avuto un impatto negativo sul credo religioso delle associazioni ricorrenti.

15. La Corte amministrativa ha sottolineato che non vi erano indicazioni sul fatto che le associazioni ricorrenti perseguivano esclusivamente scopi commerciali o che gli insegnamenti di Osho o i metodi impiegati dalle associazioni ricorrenti fossero contrari alla dignità umana. Il diritto protetto all'articolo 4 della Costituzione obbliga lo Stato a mantenere una stretta neutralità in merito alle attività religiose e proibisce giudizi negativi su un determinato credo religioso. Inoltre l'utilizzo di tali termini generali non era adeguato a proteggere dal pericolo.

16. Il 28 aprile 1986 il Governo ha proposto appello contro tale sentenza. Il 22 maggio 1990 si è tenuta un'udienza dinanzi alla Corte amministrativa di appello del *Land della Nord Rhine-Westfalia* (*Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen*). Con sentenza adottata in tale ultima data la Corte amministrativa di appello ha annullato la

sentenza impugnata e rigettato per interno il ricorso delle associazioni ricorrenti, così come gli appelli di due associazioni ricorrenti che avevano contestato le decisioni della corte di primo grado sull'uso del termine "setta". Essa non ha ammesso l'appello sulle questioni di diritto.

17. La Corte amministrativa di appello ha rilevato che le valutazioni contestate interferivano con i diritti delle associazioni ricorrenti garantiti all'articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione. Tuttavia, il diritto di religione non era assoluto. Esso era soggetto a limitazioni da parte di altre disposizioni della Costituzione. Le limitazioni e le ingerenze da parte dello Stato devono essere ammesse quando importanti ragioni di interesse pubblico richiedono la protezione dei diritti in conflitto con il diritto di libertà di religione. Quando esiste il semplice sospetto di una possibile violazione di tali diritti, sono necessari ed adeguati informazioni ed avvertimenti per la loro protezione. Ai sensi dell'articolo 65 della Costituzione, che conferisce al Governo le sue funzioni, considerato congiuntamente alle obbligazioni positive di cui all'articolo 2 § 2, prima frase, che garantisce il diritto alla vita ed all'invulnerabilità della persona, ed all'articolo 6 della Costituzione, che protegge i diritti della famiglia, il Governo ha il diritto di fornire informazioni. Le affermazioni del Governo sono accettabili e rispettano il principio di proporzionalità.

18. Il 13 marzo 1991 la Corte amministrativa federale (*Bundesverwaltungsgericht*) ha rigettato il ricorso delle associazioni ricorrenti contro la sentenza della Corte amministrativa di appello rifiutando l'autorizzazione a ricorrere. La Corte ha ritenuto che il caso non fosse di particolare rilevanza. Essa ha rilevato che le questioni di diritto sollevate dalle dichiarazioni del Governo in merito ai nuovi movimenti religiosi erano già state esaminate dalla precedente giurisprudenza e dalla Corte costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht*). Le accuse delle associazioni ricorrenti non sollevavano alcuna nuova questione. Il diritto costituzionale del Governo di informare la società e di proteggere la dignità umana e la salute dei cittadini ha giustificato l'ingerenza nel diritto di libertà di credo o religione. Il diritto di informare la società include il diritto di avvisarla e prendere in considerazione le condotte altrui ritenute pericolose.

19. Il 3 maggio 1991 le associazioni ricorrenti hanno depositato un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale contro le suddette decisioni della corte. Il 23 aprile 1992 la Corte costituzionale federale ha informato le associazioni ricorrenti in risposta alla loro lettera del 10 aprile 1992 che non era in grado di indicare quando sarebbe stata adottata una sentenza. Il 13 gennaio 1993 essa ha scritto alle associazioni ricorrenti che il caso era stato comunicato al Governo federale ed al *Land* della Nord-Rhine-Westfalia. Il 2 novembre 1993 il Governo federale ha depositato delle memorie, che sono state comunicate alle associazioni ricorrenti il 4 novembre 1993. Il 21 settembre 1994 le associazioni ricorrenti hanno depositato delle memorie di replica. Con lettere dell'8 marzo 1993, 6 agosto 1995, 8 luglio 1998 e 3

febbraio 2000 le associazioni ricorrenti hanno richiesto informazioni sullo stato dei procedimenti.

20. Il 26 giugno 2002 la Corte costituzionale federale ha deciso che la sentenza della Corte amministrativa di appello del *Land* Nord Rhine-Westfalia del 22 maggio 1990 aveva violato i diritti fondamentali delle associazioni ricorrenti garantiti all'articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione. Ha annullato la sentenza per la parte del ricorso delle associazioni ricorrenti che era stato respinto relativa all'uso delle espressioni "distruttivo", e "pseudo-religioso", e delle affermazioni secondo cui esse "manipolavano i loro membri" e rinviarono tale parte del ricorso alla Corte amministrativa di appello per una nuova decisione. Tuttavia, essa ha rilevato che il Governo era autorizzato a definire il movimento delle associazioni ricorrenti come una "setta", "giovane religione", "giovane setta" e "psico-setta" ed era stato autorizzato a proteggere la società con una adeguata informazione in merito.

21. Secondo la Corte costituzionale federale, il diritto alla libertà di religione e di credo garantito all'articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione non vieta allo Stato di ingerirsi in una discussione pubblica e critica in merito ai fini e le attività dei gruppi religiosi. Le limitazioni alla libertà di religione dovevano essere fondate su altri diritti e libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione, come ad esempio la protezione della dignità umana, il diritto alla vita ed all'integrità fisica e la protezione del matrimonio e della famiglia.

22. Il potere di amministrare dello Stato deriva direttamente dalla Costituzione e autorizza il Governo federale a fornire informazioni su ogni argomento rientrante nell'intera sfera della responsabilità dello Stato. Fornire informazioni pubbliche e dirette aiuta a risolvere i conflitti tra lo Stato e la società, affrontare le sfide anche facendo ricorso ad un breve preavviso, per reagire velocemente ed in maniera adeguata ai problemi e alle necessità dei cittadini ed assisterli nella ricerca di una guida. Tale attività non richiede una espressa disposizione legale, dal momento che non costituisce una diretta ingerenza nei diritti delle associazioni ricorrenti. Essa ha semplicemente influenzato la condotta di altri *vis-à-vis* alle associazioni ricorrenti. Per di più, non è possibile stabilire delle regole per il ruolo del Governo relativo all'impartire informazioni, data la grande varietà dei campi di cui si occupa e dei mezzi che utilizza. Quando agisce nell'esercizio del suo potere di amministrare, il Governo federale ha il diritto di fornire informazioni al pubblico, anche se i diritti fondamentali ne risultano indirettamente coinvolti.

23. Tuttavia, lo Stato deve limitarsi a termini neutri ed agire con moderazione in materia religiosa o di credo. Sono proibiti giudizi diffamatori, discriminatori e ingannevoli. Il Governo deve inoltre rispettare la separazione dei poteri tra lo Stato federale ed il *Länder*. Il Governo è autorizzato ad impartire informazioni relativamente a materie di competenza sovra-regionale e nelle quali un'informazione statale aiuta a risolvere i

problemi in maniera efficiente. Fornire informazioni in tali circostanze non esclude o indebolisce gli stessi poteri dei Governi del *Länder*, non impedisce alle autorità amministrative di portare a compimento i loro compiti.

24. Inoltre, quando il Governo federale fornisce informazioni deve rispettare il principio di proporzionalità. Affermazioni che si scontrano con la vera essenza del diritto garantito all'articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione devono essere proporzionate con riferimento al caso di specie.

25. Riguardo al termine “setta”, la Corte costituzionale federale ha rilevato che al Governo non era fatto divieto di far uso di tale termine, che al tempo dei fatti corrispondeva al generale significato di nuovi movimenti religiosi. Allo stesso modo, l'uso dei termini “giovane religione” e “giovane setta” descriveva la situazione prevalente al tempo dei fatti ed il termine “psico-setta” inquadrava le pratiche di meditazione dei movimenti di Osho. Tali termini sono stati impiegati senza differenze di trattamento discriminatorie riferendosi ai gruppi nell'ambito della religione e del credo. Essi si conformano all'obbligo dello Stato di neutralità in materia di credo religioso e filosofico e non violano la vera essenza del diritto garantito all'articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione.

26. Al contrario, l'uso dei termini “distruttivo” e “pseudo- religione”, e le affermazioni secondo le quali i membri del movimento venivano manipolati, non ha soddisfatto i requisiti della legge costituzionale.

27. Anche se l'impiego di tali termini non potesse essere criticato secondo il motivo per il quale ha superato i poteri del Governo federale, i termini utilizzati hanno tuttavia violato il requisito di neutralità e non sono quindi giustificabili alla luce del principio di proporzionalità. In particolare, non sono state fornite ragioni sostanziali che potessero giustificare le dichiarazioni ritenute diffamatorie dai ricorrenti, nemmeno in qualche modo apparenti. Tale decisione è stata comunicata alle associazioni ricorrenti il 30 luglio 2002.

28. L'8 novembre 2002 il Governo federale ha rinunciato all'appello contro la sentenza della Corte amministrativa di Colonia del 31 gennaio 1986 dato che l'appello era ancora pendente dinanzi alla Corte amministrativa di appello a seguito della decisione della Corte costituzionale federale del 26 giugno 2002.

29. Il 27 dicembre 2005 il rappresentante delle associazioni ricorrenti ha informato la Corte del fatto che la quarta e la quinta associazioni ricorrenti, Dharmadeep Verein für ganzheitliches Leben e.V. e Osho Meditations Center Berlin e.V., desideravano rinunciare al loro ricorso.

II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI RILEVANTI

30. Le disposizioni rilevanti della Costituzione si leggono come segue:

Articolo 2 § 2, prima frase

“Ognuno ha diritto alla vita ed alla inviolabilità della sua persona”

Articolo 4 §§ 1 e 2

“La libertà di credo e coscienza e la libertà di professare le credenze religiose e filosofiche sono inviolabili.

É garantita la pratica indisturbata del culto.”

Articolo 6 § 1

“Il matrimonio e la famiglia godono di una protezione speciale da parte dello Stato.”

Articolo 65

“Il Cancelliere federale determina ed é responsabile della politica generale. Entro tali limiti ogni Ministro federale svolge i compiti del suo dipartimento in maniera indipendente e di propria iniziativa. Il Governo federale risolve le divergenze di opinioni tra i Ministri federali. Il Cancelliere federale dirige i procedimenti del Governo federale conformemente alle regole di procedura adottate dal Governo ed approvate dal Presidente federale.”

31. Con sentenza del 23 maggio 1989 la Corte amministrativa federale ha deciso che il Governo federale tedesco aveva il diritto di fornire informazioni e rendere pubblici gli avvertimenti in virtù della sua responsabilità costituzionale di informare la società sulle nuove comunità religiose ed ideologiche e sugli “psico-gruppi” (BVerwGE 7 C 2/87, vedi sentenze e decisioni della Corte amministrativa federale, vol. 96, p. 82 e segg.). Il 15 agosto 1989 la Corte costituzionale federale, riunita in una Camera composta da tre giudici, non ha accolto il ricorso costituzionale dell’organizzazione Maharishi (meditazione trascendentale), confermando che il Governo federale aveva il diritto di fornire informazioni sulle nuove comunità ideologiche e religiose e sugli “psico-gruppi” in conformità dei suoi obblighi costituzionali, vale a dire esprimere le opinioni e adottare raccomandazioni o avvertimenti pubblicamente entro i limiti dell’esercizio dei poteri concessi dalla Costituzione (1 BvR 881/89).

32. Nel 1996 la Dieta federale (*Deutscher Bundestag*) ha incaricato una commissione di esperti di preparare un rapporto sulle “cosiddette sette e psico -culti”. Nel rapporto conclusivo pubblicato nel giugno 1998 la Commissione di inchiesta ha sostenuto che quando veniva utilizzato il termine “setta” erano solitamente evocati sentimenti negativi. Tuttavia, solo un piccolo numero di movimenti che si caratterizzavano come “sette” ponevano problemi. La Commissione ha raccomandato di non utilizzare in

futuro la parola “setta” nei rapporti ufficiali, negli opuscoli informativi o nei testi giuridici.

DIRITTO

I. IN MERITO ALLA QUARTA ED ALLA QUINTA ASSOCIAZIONI RICORRENTI

33. Il 27 dicembre 2005 la quarta e la quinta associazioni ricorrenti, Dharmadeep Verein für ganzheitliches Leben e.V. ed Osho Meditations Center Berlin e.V., hanno informato la Corte della loro intenzione di rinunciare al ricorso.

34. La Corte rileva che tali associazioni ricorrenti non intendono proseguire il loro ricorso ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione che, nella sua parte rilevante, si legge come segue:

“1. La Corte può in ogni stato del procedimento decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze portano alla conclusione che

(a) il ricorrente non intende proseguire il suo ricorso;

...

Tuttavia, la Corte continua l’esame del ricorso se il rispetto dei diritti umani definiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede...”

35. La Corte ritiene che le condizioni dell’articolo 37 § 1 (a) sono state soddisfatte. Inoltre, la Corte non rileva speciali circostanze relativamente al rispetto dei diritti umani definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli che richiedono di continuare nell’esame del ricorso.

Di conseguenza, il ricorso deve essere cancellato dal ruolo della Corte per quanto riguarda tali due associazioni ricorrenti.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

36. Le restanti associazioni ricorrenti si lamentano del fatto che la durata dei procedimenti dinanzi alle corti amministrative ed alla Corte costituzionale federale è stata incompatibile con il requisito del “termine ragionevole”, previsto all’articolo 6 § 1 della Convenzione, che si legge come segue:

“Nella pronuncia sulle controversie sui suoi diritti e doveri ..., ogni persona ha diritto a ... un esame entro un termine ragionevole da [un] ... tribunale...”

37. Il Governo contesta tale tesi.

A. Ricevibilità

1. Argomenti del Governo

38. Secondo il Governo, l'articolo 6 § 1 della Convenzione non si applica al presente caso, dal momento che la controversia non riguarda "diritti e doveri di carattere civile" ai sensi di tale articolo. Secondo il Governo, l'oggetto del procedimento, vale a dire la sostenuta violazione della libertà di religione delle associazioni ricorrenti a seguito di alcune dichiarazioni del Governo, non comprende la violazione dei beni protetti da tali diritti, ma riguarda interessi di natura non patrimoniale. Ed inoltre l'esito dei procedimenti impugnati non costituiva una condizione necessaria per introdurre un'azione per danni nei confronti del Governo dinanzi alle corti civili.

39. Il Governo inoltre ha sostenuto che le contestate dichiarazioni fatte dal Governo non hanno avuto effetto diretto o conseguenze sostanziali sui diritti delle associazioni ricorrenti riconosciuti dalle leggi civili. Sebbene non si possa escludere che singoli cittadini siano stati spinti a prendere le distanze dalle associazioni ricorrenti a causa delle dichiarazioni del Governo, è impossibile determinare se ciò sia avvenuto realmente e se ha avuto ripercussioni finanziarie a danno delle associazioni ricorrenti. In ogni caso, ogni conseguenza non potrebbe essere considerata come immediata. Il solo fatto che le dichiarazioni possono aver avuto conseguenze finanziarie per le associazioni ricorrenti non è sufficiente a ricondurre i procedimenti all'interno della tutela dell'articolo 6 § 1.

40. Non si potrebbe far derivare l'applicazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione nemmeno dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui il diritto ad una buona reputazione è un "diritto civile" ai sensi di tale disposizione. In primo luogo, le associazioni ricorrenti non hanno fatto riferimento al diritto alla buona reputazione o all'onore in virtù del diritto interno dinanzi alle corti interne, ma soltanto al loro diritto alla libertà di professare e praticare in maniera indisturbata una religione senza ingerenza statale. In secondo luogo, il diritto alla protezione della reputazione e dell'onore può essere riconosciuto a singoli individui, ma non a gruppi di persone quali le associazioni ricorrenti.

2. Argomenti delle restanti associazioni ricorrenti

41. Le associazioni ricorrenti hanno contestato tali tesi. Esse hanno sostenuto che il loro diritto alla libertà di religione deve essere considerato come un "diritto civile" ai sensi dell'articolo 6 § 1. Esse hanno rilevato che il diritto di scegliere e professare una religione è un diritto individuale

originario che non è concesso dallo Stato. Esse hanno sostenuto inoltre che la Convenzione non limita l'applicazione dell'articolo 6 § 1 ai diritti di natura patrimoniale. Il campo dei "diritti civili" ricomprende tradizionalmente un numero di diritti di carattere non patrimoniale inclusi quelli relativi alle questioni religiose, come il diritto ad una educazione religiosa.

42. Pur ritenendo che il diritto alla libertà di religione non dovrebbe essere generalmente ritenuto un "diritto civile" ai sensi della Convenzione, l'articolo 6 è applicabile a specifiche circostanze del caso di specie. Le azioni del Governo che sono state impugnate hanno avuto lo scopo di influenzare il comportamento dei cittadini nei confronti dei gruppi religiosi delle associazioni ricorrenti. Inoltre, le dichiarazioni impugnate hanno avuto un effetto diretto sull'onore e la reputazione delle associazioni ricorrenti e dei loro membri e sulla loro possibilità di professare pubblicamente la propria religione.

43. Le associazioni ricorrenti infine hanno sostenuto che i procedimenti dinanzi alle corti amministrative erano una condizione necessaria per introdurre un'azione per danni nei confronti del Governo dinanzi alle corti civili, dal momento che le corti amministrative erano meglio attrezzate rispetto a quelle civili per l'esame della legalità delle azioni del Governo.

3. *Valutazione della Corte*

44. La Corte rileva, in primo luogo, che il Governo non ha negato l'esistenza di una controversia ai sensi dell'articolo 6 § 1. Tuttavia, esso ha sostenuto che la disputa in questione non avesse ad oggetto la determinazione dei diritti civili delle associazioni ricorrenti di cui all'articolo 6 § 1 della Convenzione. La Corte ripete che, secondo la sua giurisprudenza, il concetto di "diritti e doveri di carattere civile" non può essere interpretato facendo unicamente riferimento al diritto interno dello Stato convenuto. In varie occasioni, la Corte ha affermato il principio che tali concetti sono "autonomi", ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (vedi, tra le altre, *König c. Germania*, sentenza del 28 giugno 1978, serie A n. 27, §§ 88-89, e *Maaouia c. Francia* (dec.), n. 39652/98, CEDU 1999-II). Di conseguenza, affinché un diritto possa essere considerato o meno di carattere "civile" si deve far riferimento in via autonoma alla sostanza del suo contenuto e ai suoi effetti – e non solamente alla sua classificazione legale – in virtù del diritto interno dello Stato coinvolto (vedi *König*, cit., § 89).

45. La Corte rileva che il caso di specie ha ad oggetto la questione se le restanti associazioni ricorrenti potevano vietare al Governo l'utilizzo di alcuni termini quando esso faceva pubblicamente riferimento ai loro gruppi religiosi. Conformemente alla giurisprudenza delle corti interne, un simile diritto potrebbe derivare dal diritto alla libertà di religione, come consacrato all'articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione. Resta da stabilire se tale diritto

possa essere considerato come un diritto di carattere “civile” ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione.

46. La Corte ritiene che le possibili conseguenze negative per la situazione finanziaria delle associazioni ricorrenti non ha formato l’oggetto diretto del procedimento in esame. Tuttavia, anche se la Corte ha rilevato in varie occasioni che la natura pecuniaria del diritto che si sostiene violato dia vita ad una controversia rientrante nell’ambito dell’articolo 6 § 1 (vedi, per esempio, *Salesi c. Italia*, sentenza del 26 febbraio 1993, serie A n. 257-E, § 19, e *Woś c. Polonia*, n. 22860/02, §§ 76, 77, CEDU 2006-...), ciò non significa che le controversie di natura non patrimoniale fuoriescano necessariamente dall’ambito di tale disposizione. In tale contesto, la Corte rivolge l’attenzione alla sua consolidata giurisprudenza sul carattere “civile” del diritto di godere di una buona reputazione (vedi *Helmers c. Svezia*, sentenza del 29 ottobre 1991, serie A n. 212-A, p. 14, § 27, e *Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito*, sentenza del 13 luglio 1995, serie A n. 316-B, § 58). Inoltre, la Corte ha recentemente sostenuto che il diritto di usufruire di autorizzazioni dello Stato per le cerimonie religiose deve essere considerato come direttamente determinante per i “diritti ed i doveri di carattere civile” del ricorrente, comportando di conseguenza l’applicazione dell’articolo 6 (vedi *Tserkva Sela Sosulivka c. Ucraina*, n. 37878/02, § 42, 28 febbraio 2008).

47. La Corte non ritiene necessario determinare se il diritto alla libertà di religione deve essere generalmente considerato come un “diritto civile” ai sensi dell’articolo 6 § 1. Avuto riguardo delle particolari circostanze del caso, in particolare alla sua relazione con la buona reputazione delle associazioni ricorrenti, la Corte ritiene che la presente controversia abbia ad oggetto un “diritto civile” ai sensi dell’articolo 6 § 1.

48. La Corte inoltre rileva che tale ricorso non é manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non è inammissibile sotto ogni altro aspetto. Deve quindi essere dichiarato ricevibile.

B. Merito

49. Il periodo che deve essere tenuto in considerazione va dal 1mo ottobre 1984, quando le associazioni ricorrenti hanno introdotto le azioni processuali dinanzi alla Corte amministrativa di Colonia, all’8 novembre 2002, quando il Governo federale ha rinunciato all’appello, che è stato pendente dinanzi alla Corte federale a seguito del ricorso costituzionale. Sono quindi trascorsi diciotto anni e un mese e quattro gradi di giurisdizione.

1. Argomenti del Governo

50. Il Governo ha sostenuto che la durata del procedimento dinanzi alla Corte amministrativa di Colonia é stata ragionevole e che ogni ritardo occorso in pendenza del procedimento dinanzi alla Corte amministrativa di appello é in primo luogo imputabile alle associazioni ricorrenti, che, il 22 gennaio 1988, hanno richiesto che la nuova data di udienza non venisse fissata per altri sei mesi, in seguito hanno depositato il 3 ottobre 1988 un sostanziale ulteriore ricorso e richiesto per due volte la posposizione dell’udienza e depositato inoltre lunghe memorie e dichiarazioni per iscritto.

51. Pur ammettendo che la durata del procedimento dinanzi alla Corte costituzionale federale sia stata considerevole, il Governo ha ritenuto che era stata giustificata dalle particolari circostanze del caso. Esso ha sostenuto che l’oggetto della controversia deve essere considerato di particolare complessità, poiché la suddetta questione se il Governo aveva il diritto di rilasciare dichiarazioni è stata oggetto di vari ricorsi depositati in quel periodo. La Corte costituzionale federale ha riunito tali casi e, seguendo la decisione presa a sezioni riunite – inclusa la decisione del caso di specie – ha disposto dei restanti ricorsi con decisioni prese da comitati di tre giudici. Secondo il Governo, la complessità del caso é stata inoltre dimostrata dall’ampia risonanza dell’oggetto sia in ambito legale che sui media. Il Governo ha sostenuto che il procedimento si é svolto dinanzi alle sezioni riunite – invece che di un comitato di tre giudici – cosa che non si sarebbe verificata se la questione costituzionale fosse stata semplice, e che le associazioni ricorrenti hanno depositato un’ampia documentazione dinanzi alla Corte costituzionale federale.

52. Il Governo ha enfatizzato lo speciale ruolo di “guardiano della Costituzione” della Corte costituzionale federale come riconosciuto dalla Corte nella sua precedente giurisprudenza. Esso ha inoltre posto in rilievo l’unicità della storia politica della riunificazione tedesca, che si è avuta appena un anno e mezzo prima dell’introduzione di tale ricorso. Come esempio, esso ha presentato una lista di dodici decisioni relative a questioni sulla riunificazione adottate dalla prima Camera della Corte costituzionale federale tra il luglio 1991 ed il luglio 1997. Inoltre, tale Corte ha dovuto decidere un elevato numero di altri ricorsi di considerevole importanza politica e sociale che riguardavano un gran numero di cittadini, cui è stata attribuita priorità.

53. Il Governo ha sottolineato che la durata dei procedimenti non potrebbe essere attribuita solo al fatto che la Corte costituzionale federale fosse sovraccaricata o che la sua funzionalità fosse ridotta. Essa sostiene che tale corte aveva adottato misure adeguate per affrontare il problema del suo straordinario carico di lavoro a seguito della riunificazione, facendo sì che l’88 % dei ricorsi costituzionali depositati tra il 1994 ed il 2005 fosse stato deciso nei primi due anni e che solo il 4.4 % fosse ancora pendente dopo più di quattro anni.

54. Secondo il Governo, le associazioni ricorrenti stesse avevano causato ritardi nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale federale depositando le memorie solamente undici mesi dopo quelle depositate dal Governo il 4 novembre 1992, vale a dire il 21 settembre 1993. Inoltre, esse hanno depositato ampie memorie per iscritto durante il corso del procedimento.

55. Considerato ciò che era in gioco per le associazioni ricorrenti, il Governo ha ritenuto che il livello della sostenuta ingerenza nella loro libertà di religione fosse stato in confronto basso. Esso era stato inoltre diminuito dal fatto che il Governo, seguendo le raccomandazioni di cui al rapporto finale della commissione di esperti “detta sette e psico-culti” (vedi § 32, cit.) nel 1998, si è astenuto dall’utilizzo di quei termini durante la controversia nella sua campagna di informazione.

2. Argomenti delle restanti associazioni ricorrenti

56. Secondo le associazioni ricorrenti, l’eccessiva durata dei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale federale è il risultato di un problema strutturale. Tale Corte è stata in sovraccarico sin dagli anni ‘70, come sostenuto dalla prima giurisprudenza della Corte. Le associazioni ricorrenti hanno contestato l’asserzione secondo cui la Corte costituzionale federale aveva adottato adeguate misure per risolvere il cronico sovraccarico della Corte Costituzionale sia prima che dopo la riunificazione. Mentre la maggior parte delle cause è stata decisa con speditezza, ciò non è avvenuto per quelle più importanti che sono state decise a sezioni riunite. Esse sostengono inoltre che la maggior parte delle cause cui, secondo il Governo, era stata concessa priorità rispetto al loro caso, sono comunque durate eccessivamente a lungo. Non vi sono stati, inoltre, sufficienti motivi per concedere priorità a tali cause rispetto al ricorso delle associazioni ricorrenti.

57. Per quanto riguarda la complessità dell’oggetto, le associazioni ricorrenti hanno ritenuto che esso fosse complesso, ma non in maniera straordinaria. In ogni caso, è compito della Corte costituzionale federale decidere su complesse questioni costituzionali e ciò non potrebbe giustificare l’eccessiva durata dei procedimenti.

58. In merito alla condotta delle associazioni ricorrenti, esse ritengono che si sono trattenute dal replicare immediatamente alle memorie del Governo dal momento che un membro competente della Corte Costituzionale le aveva informate del fatto che il ricorso non sarebbe stato trattato per anni. Inoltre le memorie sono state necessarie a causa dei nuovi sviluppi e si sarebbero potute evitare se la Corte si fosse occupata del caso in tempi debiti. L’estensione di tali memorie è stata giustificata dalla complessità del caso.

3. Valutazione della Corte

59. La Corte ripete che la ragionevolezza della durata dei procedimenti deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso facendo riferimento ai seguenti criteri: la complessità del caso, la condotta delle associazioni ricorrenti e delle autorità e ciò che era in gioco per le associazioni ricorrenti nella controversia (vedi, tra le altre, *Frydlender c. Francia* [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII).

60. La Corte osserva che le parti concordano sul fatto che l'oggetto del procedimento di specie relativo a questioni costituzionali fosse di una certa complessità. La Corte condivide tale valutazione.

61. Riguardo alla condotta delle associazioni ricorrenti, la Corte prende nota del fatto che le associazioni ricorrenti non hanno contestato di aver causato qualche ritardo nei procedimenti dinanzi alla Corte amministrativa di appello richiedendo alla Corte il 22 gennaio 1988 di non fissare un'udienza entro sei mesi e richiedendo in due diverse occasioni il differimento dell'udienza. In merito ai procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale federale, la Corte osserva che il Governo non ha contestato l'affermazione delle associazioni ricorrenti secondo cui esse si erano astenute dal replicare immediatamente alle memorie del Governo dal momento che la Corte le aveva informate del fatto che non si sarebbe occupata del caso per anni. Non vi sono, inoltre, indicazioni sul fatto che l'estensione delle memorie delle associazioni ricorrenti depositate presso la Corte costituzionale federale sia stata eccessiva, avuto riguardo della complessità del caso. Ne segue che non si può ritenere che la condotta delle associazioni ricorrenti abbia contribuito alla durata dei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale federale.

62. Riguardo alla condotta della Corte nazionale, la Corte osserva che i procedimenti sono stati trattati in un anno e quattro mesi dalla Corte amministrativa di Colonia, in quattro anni ed un mese dalla Corte amministrativa di appello e in meno di un anno dalla Corte amministrativa federale. Avendo riguardo del contributo delle associazioni ricorrenti alla durata dei procedimenti dinanzi alla Corte di appello (vedi paragrafo 61, sopra) e della complessità dell'oggetto, la Corte continua a giudicare la durata accettabile.

63. In merito al procedimento dinanzi alla Corte costituzionale federale, che è durato all'incirca undici anni e tre mesi, la Corte osserva che ha più volte sostenuto che l'articolo 6 § 1 impone agli Stati contraenti il dovere di organizzare il proprio sistema giudiziario in maniera tale che le proprie corti possano soddisfare tutte le sue condizioni, incluso l'obbligo di esaminare le cause in un termine ragionevole. Sebbene tale obbligo si applichi ad una Corte Costituzionale, nella sua applicazione esso non può essere interpretato allo stesso modo in cui lo è per una corte ordinaria. Il suo ruolo di guardiano della Costituzione rende particolarmente importante per una Corte Costituzionale tenere in considerazione all'occorrenza ragioni diverse dal mero ordine cronologico in cui i casi sono inseriti nei ruoli, come ad

esempio la natura della causa e la sua importanza in termini politici e sociali. Inoltre, quando l'articolo 6 richiede che i procedimenti giudiziari siano rapidi, esso pone anche enfasi sul più generale principio di un'adeguata amministrazione della giustizia (vedi, tra le altre, *Süßmann c. Germania*, sentenza del 16 settembre 1996, *Raccolte di sentenze e decisioni* 1996-IV, p. 1174, §§ 55-57; *Niederböster c. Germania*, n. 39547/98, § 43, CEDU 2003-IV; *Wimmer c. Germania*, n. 60534/00, § 30, 24 febbraio 2005; e *Kirsten c. Germania*, n. 19124/02, § 45, 15 febbraio 2007).

64. La Corte osserva che la durata del presente procedimento non può essere giustificata solamente dalle circostanze eccezionali della riunificazione tedesca, poiché non più di dodici importanti decisioni citate dal Governo, che sono state adottate dalla prima camera della Corte costituzionale federale tra il luglio 1991 ed il luglio 1997, riguardavano questioni relative alla riunificazione tedesca (vedi, *mutatis mutandis*, *Hesse-Anger c. Germania*, n. 45835/99, § 32, 6 febbraio 2003; e *Kirsten*, cit., § 47). L'intera durata dei procedimenti non può nemmeno essere giustificata dal fatto che il Governo ha riunito delle cause che sollevavano questioni simili, dal momento che tutti tali casi sono stati depositati entro un breve periodo di tempo ed il caso delle associazioni ricorrenti è stato un caso pilota nella materia.

65. La Corte ha in precedenza ritenuto che una durata di tre anni e nove mesi (vedi *Schwengel c. Germania* (dec.), n. 52442/99, 2 marzo 2000) ed una durata di quattro anni ed otto mesi (vedi *Goretzki c. Germania* (dec.), n. 5244/99, 24 gennaio 2002) dinanzi alla Corte costituzionale federale può essere ritenuta accettabile, nel particolare contesto della riunificazione tedesca. Tuttavia, la durata del presente procedimento, che è rimasto pendente dinanzi alla Corte costituzionale federale per più di undici anni, ha ecceduto il margine stabilito in tali casi precedenti.

66. Ricapitolando, la Corte non ritiene che le argomentazioni del Governo possano giustificare la durata dei procedimenti nel caso di specie. Ne segue che la durata dei procedimenti è stata eccessiva e non ha rispettato la condizione del "termine ragionevole".

Vi è di conseguenza stata una violazione dell'articolo 6 § 1.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE

67. Le associazioni ricorrenti hanno lamentato che la campagna informativa del Governo aveva portato un'ingerenza ingiustificata nel loro diritto di manifestare la propria religione, come previsto all'articolo 9 della Convenzione, che si legge come segue:

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente,

in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono state stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.”

68. Il Governo ha contestato tale tesi.

A. Ricevibilità

69. La Corte rileva che tale doglianza non é manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva inoltre che non é inammissibile sotto ogni altro aspetto. Essa deve quindi essere dichiarata ricevibile.

B. Merito

1. Argomenti delle restanti associazioni ricorrenti

70. Le associazioni ricorrenti hanno sostenuto che sin dal 1978, riferendosi al loro movimento con i termini “giovane setta”, “giovane religione”, “setta” e “psico-setta”, il Governo federale ha violato il suo dovere di neutralità in ambito religioso. L'ambito del loro ricorso non poteva essere limitato ai cinque esempi menzionati nei procedimenti interni (vedi paragrafi 9-10, sopra) ed al periodo di tempo che va dal 1979 al 1984, ma ricomprende anche numerose dichiarazioni fatte dal Governo prima e dopo tale periodo. Esse hanno sottolineato che la maggior parte delle pubblicazioni non erano state fatte in risposta alle richieste avanzate dai membri del parlamento, ma erano avvenute su iniziativa del Governo.

71. Secondo le associazioni ricorrenti, le dichiarazioni in oggetto hanno dato una chiara connotazione negativa e sono state fatte in un clima di interferenza ed oppressione generato dallo Stato e dalle principali chiese, ed hanno in sostanza impedito loro di esercitare il loro diritto alla libertà di religione. Secondo loro, tale campagna era rivolta a denigrare gli insegnamenti del movimento, a ridurre l'influenza del movimento nella società, a far cessare ogni legame con i propri membri e le loro comunità religiose ed anche ad impedire alle persone di entrare a far parte del movimento. Esso ha quindi direttamente leso l'esercizio del diritto delle associazioni ricorrenti in virtù dell'articolo 9.

72. Le dichiarazioni del Governo e la campagna di indottrinamento non ha poggiato su basi legali. Nemmeno le norme costituzionali citate dal Governo sono sufficientemente chiare nel consentire un'ingerenza nei diritti

previsti dalla Convenzione a favore delle associazioni ricorrenti. Esse ritengono che il principio di proporzionalità non ponga limiti sufficientemente chiari all'esercizio del potere discrezionale da parte del Governo quando le ingerenze nella libertà di religione derivano direttamente da altri diritti costituzionali. L'importanza del diritto alla libertà di religione richiede il rispetto del principio di legalità e quanto meno di regole procedurali relative al coinvolgimento delle comunità religiose nel processo di definizione dell'ampiezza dei poteri dello Stato e delle tutele nei confronti dell'abuso del potere. Secondo le associazioni ricorrenti le autorità sono venute meno al loro dovere di creare una adeguata struttura legale per assicurare tali garanzie.

73. Le associazioni ricorrenti inoltre hanno sostenuto che l'ingerenza nei loro diritti tutelati dalla Convenzione non fosse giustificata da nessuno dei fini previsti all'articolo 9 § 2 della Convenzione. Non vi potrebbero essere giustificazioni per giudicare i credi dei gruppi religiosi e per contrastare le loro azioni. Il Governo non è riuscito a provare fatti concreti che potessero portare la Corte a verificare l'assunto secondo cui il loro movimento fosse pericoloso o che pericoli sociali urgenti avevano reso necessarie le azioni in questione. Il loro movimento non potrebbe essere criticato per ogni attività ritenuta illegale o contraria all'ordine pubblico ed alla legislazione esistente. Di conseguenza, il trattamento riservato loro dalle autorità politiche è stato persecutorio ed ingiustificato, e non era necessario in una società democratica.

2. Argomenti del Governo

74. Il Governo concorda sul fatto che le associazioni ricorrenti possano far riferimento al loro diritto di libertà di religione in virtù dell'articolo 9 § 1 della Convenzione. Esso ritiene, tuttavia, che le dichiarazioni oggetto della controversia non abbiano costituito un'ingerenza in tale diritto, poiché non erano rivolte a limitare il diritto delle associazioni ricorrenti ad esercitare in maniera indisturbata la loro religione né hanno apportato un qualche effetto diretto. Ogni possibile effetto indiretto sul diritto delle associazioni ricorrenti in virtù dell'articolo 9 non può essere considerato come una ingerenza in tale diritto, dato che il Governo ha rispettato il suo dovere di neutralità in materia religiosa.

75. Pur ammettendo un'ingerenza nell'articolo 9 § 1, il Governo la considera giustificata i sensi del § 2 dello stesso articolo, dal momento che le dichiarazioni controverse sono rimaste all'interno del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati contraenti, e quindi, sono state conformi alla legge e necessarie in una società democratica. Sulla base del suo compito di governare previsto all'articolo 65 della Costituzione, il Governo tedesco era allo stesso tempo legittimato ed obbligato ad informare il Parlamento e la società della comunità religiosa delle associazioni ricorrenti. Il Governo ed i suoi membri hanno il compito di affrontare le

questioni fondamentali che hanno un impatto considerevole sulla società. Esso inoltre sottolinea che le dichiarazioni sono state fatte in risposta a domande presentate dai membri del Parlamento e che il Governo era obbligato a rispondere ad esse.

76. Il Governo ha sostenuto inoltre che le dichiarazioni controverse hanno perseguito lo scopo legittimo di proteggere la salute dei propri cittadini ed i loro diritti e libertà, in particolar modo la dignità umana, dai potenziali pericoli che possono porre le nuove comunità religiose a tali diritti.

77. Per quanto riguarda la proporzionalità dell'azione del Governo, esso sottolinea che le dichiarazioni controverse sono state rese solo quando la società ha richiesto al Governo di chiarire la sua politica in merito ai nuovi gruppi religiosi. Considerata la situazione in quel tempo, il Governo aveva avuto buoni motivi per sospettare che le attività di tali nuovi gruppi religiosi ponessero in pericolo la salute, i diritti e le libertà altrui. Tenendo in considerazione il grande valore degli interessi giuridici da proteggere, tale sospetto era sufficiente a giustificare le dichiarazioni contestate. Il Governo inoltre ha sostenuto di aver utilizzato i mezzi meno invasivi tra quelli a sua disposizione per limitarsi a fornire informazioni oggettive – osservando quindi il principio di neutralità in ambito religioso – e di non aver limitato in alcun modo le attività delle associazioni ricorrenti. Considerato il contesto storico e l'ampio utilizzo dei termini contestati, tali dichiarazioni non contenevano alcuna rappresentazione distorta o diffamatoria delle associazioni ricorrenti. Pur utilizzando i termini contestati, il Governo ha chiarito che essi erano termini diffusi che sapeva essere utilizzati nel dibattito pubblico e che non aveva coniato da sé. Esso ha inoltre sostenuto che, nel periodo rilevante che va dal 1979 al 1984, i termini contestati erano di utilizzo popolare nel dibattito pubblico per far riferimento alle più piccole comunità religiose e non esprimevano alcun giudizio. Il Governo non ha escluso che gli stessi termini al giorno d'oggi possano essere utilizzati nei dibattiti pubblici in altri Stati parte con connotazioni chiaramente negative o diffamatorie, come sostenuto dalla terza parte (vedi paragrafo 78, sotto). Ciò non vale, tuttavia, per il presente caso.

3. Argomenti del terzo

78. La Helsinki Foundation ha sostenuto che le etichette di “sette” o “culti” date ai gruppi religiosi fossero di largo uso in Polonia e negli altri Stati europei. Essa ha sostenuto che il termine “setta” aveva un significato poco chiaro ed una connotazione chiaramente negativa e dovrebbe essere considerato diffamatorio quando è usato da pubblici ufficiali. Di conseguenza, tali denominazioni dovrebbero essere considerate come delle ingerenze indirette che non possono essere giustificate poiché non necessarie in una società democratica.

4. Valutazione della Corte

79. La Corte ripete innanzitutto che una chiesa o un corpo ecclesiastico può, in quanto tale, esercitare per conto dei suoi aderenti i diritti garantiti all'articolo 9 della Convenzione (vedi *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia* [GC], n. 27417/95, § 72, CEDU 2000-VII). Nel caso di specie la prima e la seconda associazioni ricorrenti possono inoltre essere considerate ricorrenti ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

80. Mentre la libertà di religione è prima di tutto una questione di coscienza dell'individuo, essa comprende anche, *inter alia*, la libertà di manifestare la propria religione, da solo ed in privato, o in comunità con altri, in pubblico o all'interno di una comunità di quelle in cui se ne condivide la fede. L'articolo 9 elenca le diverse forme che può assumere la manifestazione della religione o del credo, vale a dire, il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Inoltre, esso include per principio il diritto di cercare di convincere il prossimo, ad esempio per mezzo dell'"insegnamento", senza il quale, d'altra parte, la "libertà di cambiare la [propria] religione o credo", consacrata nell'articolo 9, resterebbe probabilmente lettera morta (vedi, tra le altre, *Kokkinakis c. Greci*, sentenza del 25 maggio 1993, serie A n. 260-A, p. 17, § 31, e *Buscarini e altri c. San Marino* [GC], n. 24645/94, § 34, CEDU 1999-I). Ciononostante, l'articolo 9 non protegge ogni atto motivato o ispirato da una religione o un credo (vedi, tra le altre, *Kalaç c. Turchia*, sentenza del 1mo luglio 1997, *Rapporti* 1997-IV, p. 1209, § 27). Nella libertà di pensiero, coscienza e religione rientrano pensieri che raggiungano un certo livello di persuasività, serietà, coesione ed importanza (vedi *Campbell e Cosans c. Regno Unito*, sentenza del 25 febbraio 1982, serie A n. 48, p. 16, § 36).

81. Secondo i loro statuti, le associazioni ricorrenti promuovono gli insegnamenti di Osho. Esse diffondono i centri di meditazione Osho, organizzano seminari, celebrano eventi religiosi e compiono lavori di gruppo. Secondo gli insegnamenti della loro comunità, il fine dello sviluppo spirituale è l'illuminazione. La loro concezione del mondo si basa sull'idea di raggiungere la trascendenza in tutte le fasi essenziali della vita ed è continuamente condiviso da loro e dalla loro comunità. La Corte ritiene che tali aspetti possano essere considerati come la manifestazione del credo delle associazioni ricorrenti. Tali doglianze rientrano quindi nell'ambito dell'articolo 9 della Convenzione.

82. La Corte deve valutare se vi è stata ingerenza nel diritto delle associazioni ricorrenti di cui all'articolo 9 e, se vi è stata, se essa era "prevista dalla legge", perseguiva un fine legittimo ed era "necessaria in una società democratica" ai sensi dell'articolo 9 § 2 della Convenzione.

a) Se vi è stata ingerenza

83. Le restanti associazioni ricorrenti hanno sostenuto che la campagna di informazione e le espressioni usate per descrivere il loro movimento hanno dimostrato l'inadempimento del Governo all'obbligo di rimanere neutrale nell'esercizio dei suoi poteri. Le dichiarazioni controverse hanno avuto un impatto negativo sulla loro reputazione e sulla credibilità dei loro insegnamenti sulla società e ridotto il numero dei loro membri.

84. La Corte rileva che le misure adottate dal Governo non hanno comportato una proibizione delle attività delle associazioni ricorrenti o di quelle dei suoi membri. Le associazioni ricorrenti hanno conservato la loro libertà di religione, sia per quanto riguarda la loro libertà di coscienza e la libertà di manifestare il proprio credo attraverso il culto e la pratica. Tuttavia, i termini utilizzati per descrivere il movimento delle associazioni ricorrenti potrebbero aver avuto per esse conseguenze negative. Senza indagare l'esatta estensione e natura di tali conseguenze, la Corte procede sull'assunto che le dichiarazioni controverse del Governo hanno costituito una ingerenza nel diritto delle associazioni ricorrenti di manifestare la loro religione o credo, come garantito all'articolo 9 § 1 della Convenzione.

b) Se l'ingerenza era prevista dalla legge

85. Le restanti associazioni ricorrenti hanno sostenuto che la campagna di informazione del Governo non si fondava su basi legali. Esse hanno affermato che il principio di proporzionalità non fissava in maniera sufficientemente chiara dei limiti all'esercizio del potere discrezionale del Governo quando le ingerenze nella libertà di religione derivavano direttamente da altri diritti costituzionali.

86. La Corte ricorda che secondo la sua giurisprudenza l'espressione "prevista dalla legge" richiede in primo luogo che la misura impugnata dovrebbe avere una base nel diritto interno. Essa fa anche riferimento alla qualità della legge in questione, richiedendo che sia accessibile alle persone cui si rivolge e formulata con sufficiente precisione tale da renderla capace – se ve ne sia bisogno, con adeguata consulenza – di prevedere, con un certo grado di ragionevolezza, le conseguenze che un'azione può comportare e regolare quindi la propria condotta (*Gorzelik e altri c. Polonia* [GC], n. 44158/98, § 64, CEDU 2004-I).

87. Inoltre, per quanto concerne la parole "conformemente alla legge" e "prescritta dalla legge" che compaiono agli articoli da 8 a 11 della Convenzione, la Corte osserva di aver sempre inteso il termine "legge" in senso "sostanziale", e non "formale" (*De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio*, sentenza del 18 giugno 1971, serie A n. 12, p. 45, § 93). "Legge" deve essere intesa come includente sia la legge statutaria che quella di origine giurisprudenziale (vedi, tra le altre, *The Sunday Times c. Regno Unito* (n. 1), sentenza del 26 aprile 1979, serie A n. 30, p. 30, § 47, e *Casado Coca c. Spagna*, sentenza del 24 febbraio 1994, serie A n. 285-A, p. 18, § 43). In

breve, la “legge” é la disposizione in vigore così come interpretata dalla Corte.

88. La Corte ripete inoltre che la portata della nozione di prevedibilità dipende per larga parte dal contenuto dello strumento in questione, l’ambito che é destinato a coprire ed il numero e lo status dei soggetti cui si rivolge. Deve anche essere tenuto presente che, per quanto chiaramente redatta una disposizione legale possa essere, la sua interpretazione comporta un inevitabile elemento di discrezionalità giudiziale, dato che vi sarà sempre la necessità di chiarire dei punti controversi e di adattarla alle circostanze di specie. Un margine di dubbio relativamente a fatti limite non rende di per sé una disposizione imprevedibile nella sua applicazione. Nemmeno il semplice fatto che una disposizione sia passibile di diverse connotazioni comporta che essa non soddisfi il requisito di “prevedibilità” richiesto dalla Convenzione. Il ruolo di giudice rivestito dalla Corte consiste proprio nel dissipare alcune interpretazioni dubbiose rimaste, tenendo in considerazione i mutamenti della pratica quotidiana (vedi *Gorzelik*, cit., § 65, e *Kafkaris c. Cipro* [GC], n. 21906/04, § 141, CEDU 2008-...). Inoltre è compito, in prima battuta, delle autorità nazionali, ed in particolare della Corte, interpretare ed applicare il diritto interno (vedi *Jahn e altri c. Germania* [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, § 86, CEDU 2005-).

89. La Corte rileva che nella sua decisione del 26 giugno 2002 la Corte costituzionale federale ha rinvenuto le basi legali dell’ingerenza in esame nella Costituzione. Il dovere di impartire informazioni su materie di interesse pubblico é uno dei compiti del Governo direttamente conferitigli dalla Costituzione. La Corte conviene sul fatto che esso possa trovare difficoltoso fornire una formulazione molto precisa delle leggi in campi come quello relativo al fornire informazioni, dove i fattori rilevanti sono in costante evoluzione in linea con gli sviluppi della società e dei mezzi di comunicazione, ed una scarsa regolamentazione potrebbe non essere adeguata. In tali circostanze, la Corte ritiene che il ruolo del Governo di impartire informazioni non richiedeva ulteriori interventi legislativi.

90. Secondo la tesi delle associazioni ricorrenti per le quali il legislatore sarebbe venuto meno al dovere di prevedere adeguate disposizioni legislative per proteggerle dalle ingerenze arbitrarie da parte delle pubbliche autorità nel loro diritto di manifestare la religione o il credo, la Corte ritiene che, conformemente alla Corte costituzionale federale, la Costituzione non riconosceva una discrezionalità assolutamente libera al Governo nell’impartire informazioni. Le dichiarazioni che colpiscono la vera essenza del diritto garantito all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione devono essere adeguate con riferimento al caso di specie. Lo Stato deve rispettare la neutralità in campo religioso o filosofico e gli é vietato dipingere un gruppo religioso o filosofico in maniera distorta o diffamatoria.

91. Avuto riguardo di quanto sopra, la Corte ritiene che l'ingerenza nel diritto delle associazioni ricorrenti di manifestare la propria religione può essere considerata "prescritta dalla legge".

c) Scopo legittimo

92. Le restanti associazioni ricorrenti hanno sostenuto che, in assenza di ogni tentativo da parte loro di violare diritti altrui ed in assenza di un tale fine nei loro statuti, la limitazione al loro esercizio del diritto di manifestare la propria religione o credo non ha perseguito nessuno dei fini legittimi di cui all'articolo 9 § 2 della Convenzione.

93. La Corte ripete che gli Stati hanno il diritto di verificare se un movimento od una associazione persegua attività, in apparenza volte al raggiungimento dei propri fini religiosi, pericolose per la popolazione e per la sicurezza generale (vedi *Metropolitan Church of Bessarabia e altri c. Moldavia*, n. 45701/99, § 113, CEDU 2001-XII).

94. La Corte ritiene che il fine degli avvertimenti del Governo era quello di fornire informazioni capaci di contribuire ad un dibattito in una società democratica su materie di interesse pubblico nel periodo di tempo preso in considerazione e di attirare l'attenzione sui pericoli che nascono dai gruppi che sono comunemente denominati sette. Considerando anche i termini in cui la decisione della Corte costituzionale federale é stata redatta, la Corte ritiene che l'ingerenza nel diritto delle associazioni ricorrenti è avvenuta nel perseguimento di uno dei fini legittimi previsti all'articolo 9 § 2, vale a dire la pubblica sicurezza e la protezione dell'ordine pubblico e dei diritti e delle libertà altrui.

d) "Necessaria in una società democratica"

95. Le restanti associazioni ricorrenti hanno sostenuto che le dichiarazioni controverse non fossero necessarie in una società democratica.

96. Applicando i principi stabiliti dalla sua giurisprudenza (come riassunti in *Leyla Şahin c. Turchia* ([GC], n° 44774/98), CEDU 2005-..., §§ 104-110), la Corte deve soppesare gli interessi confliggenti dell'esercizio del diritto da parte delle associazioni ricorrenti ed il giusto rispetto della libertà di pensiero, coscienza e religione, ed il dovere delle autorità nazionali di fornire alla società informazioni su temi di interesse pubblico.

97. La Corte rileva in primo luogo che la Costituzione conferisce il potere al Governo di raccogliere e diffondere informazioni di propria iniziativa. Nell'esame della costituzionalità della sua attività, la Corte costituzionale federale ha sviluppato una giurisprudenza che limita il potere del Governo in tale ambito. Il Governo, nell'adempimento delle sue funzioni, deve aver cura del fatto che le informazioni siano comunicate in maniera neutrale quando si occupa di credi religiosi e filosofici ed è soggetto alle condizioni inerenti al principio di proporzionalità. Anche se circoscritte a tale ambito, alcune informazioni non possono chiaramente

escludere certe valutazioni del Governo suscettibili di violare la sfera religiosa o filosofica.

98. Avendo riguardo non soltanto delle particolari circostanze del caso ma anche dei suoi precedenti, la Corte rileva che al tempo dei fatti il crescente numero di nuovi movimenti ideologici e religiosi ha generato conflitti e tensioni all'interno della società tedesca, sollevando questioni di interesse generale. Le valutazioni controverse e l'altro materiale depositato dinanzi alla Corte dimostrano che il Governo tedesco, fornendo per tempo alle persone i chiarimenti che aveva ritenuto utili a quel tempo, mirava a risolvere una scottante questione generale e cercava di avvertire i cittadini dei fenomeni che riteneva pericolosi, per esempio, l'apparire di numerosi nuovi movimenti religiosi e della loro forza attrattiva sui giovani. Le autorità pubbliche si auguravano di consentire alle persone, se necessario, di prendersi cura di loro stesse e di non lasciare loro od altri tra le difficoltà unicamente a causa della mancanza di conoscenza.

99. La Corte ritiene che un qualsiasi potere di intervento preventivo da parte di uno Stato rientra tra gli obblighi positivi degli Stati contraenti in virtù dell'articolo 1 della Convenzione di assicurare i diritti e le libertà delle persone nell'ambito della loro giurisdizione. Tali obblighi fanno riferimento non soltanto ad ogni ingerenza che possa derivare da atti od omissioni imputabili agli agenti dello Stato o avvenuti all'interno degli enti pubblici, ma anche alle ingerenze imputabili a privati individui nei confronti di enti non statali (vedi, *mutatis mutandis*, *Calvelli e Ciglio c. Italia* [GC], n. 32967/96, § 49, CEDU 2002-I, e *Refah Partisi (il Partito del Welfare) e altri c. Turchia* [GC], nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, § 103, CEDU 2003-II).

100. Un esame dell'attività del Governo in oggetto dimostra inoltre che essa in nessun caso è equivalsa ad una proibizione della libertà delle associazioni ricorrenti di manifestare la loro religione o il loro credo. La Corte osserva inoltre che la Corte costituzionale federale, nella sua decisione del 26 giugno 2002, ha attentamente analizzato le dichiarazioni impugnate ed ha proibito l'utilizzo degli aggettivi "distruttiva" e "pseudo-religiosa" e l'argomento secondo cui i membri del movimento fossero manipolati in maniera tale da violare il principio di neutralità religiosa. Gli altri termini, specialmente le denominazioni delle associazioni ricorrenti come "sette", "giovani sette" o "psico-sette", anche se avevano una valenza peggiorativa, erano utilizzati al tempo dei fatti senza discriminazioni per ogni genere di religione non conosciuta. La Corte rileva inoltre che il Governo si è astenuto senza discussioni da ogni ulteriore utilizzo del termine "setta" nella sua campagna informativa a seguito della raccomandazione contenuta nel rapporto sui "cosiddetti sette e psico-culti" pubblicato nel 1998 (vedi paragrafo 32, sopra). In tali circostanze, la Corte considera che le dichiarazioni del Governo così come limitate dalla Corte costituzionale federale, per lo meno al tempo in cui erano state fatte, non

hanno comportato il superamento dei confini di quello che uno Stato democratico può considerare come interesse pubblico.

101. Alla luce di ciò che precede e avendo riguardo del margine di apprezzamento lasciato alle autorità nazionali, il cui compito è anche quello di considerare all'interno di una società democratica, nei limiti della loro giurisdizione, gli interessi della società nel suo complesso, la Corte ritiene che l'ingerenza in discussione fosse in principio giustificata e proporzionata allo scopo perseguito.

Non vi è stata quindi violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

IV. ULTERIORI DEDOTTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

102. Le associazioni ricorrenti inoltre si lamentano del fatto che diffamando le loro comunità religiose e imbarcandosi in una campagna repressiva nei loro confronti, il Governo le aveva assoggettate ad un trattamento discriminatorio contrario all'articolo 9, letto congiuntamente all'articolo 14 della Convenzione, che così dispone:

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.”

103. Le associazioni ricorrenti fanno anche riferimento all'articolo 10 della Convenzione, che si legge come segue:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazioni di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.”

104. La Corte rileva che tali doglianze sono collegate a quella esaminata sopra e devono quindi allo stesso modo essere dichiarate ricevibili.

105. La Corte rileva che tali doglianze hanno ad oggetto gli stessi fatti di quella in virtù dell'articolo 9. Avendo riguardo della decisione relativa a tale articolo 9 (vedi paragrafi 79-101 sopra), la Corte ritiene che esse non sollevano nuove questioni in virtù di tale disposizione.

V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA
CONVENZIONE

106. L'articolo 41 della Convenzione è così formulato :

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno

107. La prima, la seconda e la terza associazioni ricorrenti richiedono come minimo 30,000 euro (EURO) ciascuna a titolo di danno non patrimoniale per i danni che sostengono di aver sofferto a causa delle dichiarazioni del Governo.

108. Il Governo non si è espresso sul punto.

109. La Corte rileva che, mentre le associazioni ricorrenti hanno richiesto un risarcimento per la sostenuta violazione del loro diritto alla libertà di religione, esse non hanno richiesto un risarcimento per i danni non patrimoniali sofferti a causa dell'eccessiva durata dei procedimenti. Di conseguenza, la Corte non ritiene adeguato riconoscere alcun risarcimento a favore delle associazioni ricorrenti sotto tale voce di danno.

B. Spese e costi

110. La prima, la seconda e la terza associazioni ricorrenti hanno anche richiesto EURO 13,810.86 per spese e costi incorsi dinanzi alle corti interne ed EURO 16,926.57 per quelle incorse dinanzi alla Corte . Esse hanno depositato documenti a sostegno delle loro richieste.

111. Il Governo non si è espresso sul punto.

112. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese e dei costi nella misura in cui è stato dimostrato che sono stati realmente e necessariamente sostenuti e sono ragionevoli in relazione al quantum. Nel caso di specie, avendo riguardo delle informazioni in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte ritiene che le associazioni ricorrenti non abbiano dimostrato che le spese ed i costi incorsi per i procedimenti dinanzi alla corte siano stati da esse sostenuti al fine di prevenire o rettificare proprio la violazione causata dall'eccessiva durata dei procedimenti. Tuttavia, osservando che nei casi relativi alla durata dei procedimenti il protratto esame del caso oltre un "termine ragionevole" comporta un aumento di costi per il ricorrente (vedi, tra le altre, *Sürmeli c. Germania* [GC], n. 75529/01, § 148, CEDU 2006), essa non ritiene irragionevole riconoscere alle associazioni ricorrenti, che sono state congiuntamente difese dall'avvocato, una somma comune di EURO 1,500

relativamente a tale doglianza. Riguardo ai costi incorsi nel procedimento dinanzi ad essa, la Corte , decidendo con equità, riconosce congiuntamente EURO 2,500.

C. Interessi moratori

113. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. *Decide* all'unanimità di rigettare il ricorso per quanto riguarda le doglianze della quarta e della quinta associazioni ricorrenti (Dharmadeep Verein für ganzheitliches Leben e.V. and Osho Meditations Center Berlin e.V);
2. *Dichiara* all'unanimità il resto del ricorso ammissibile;
3. *Ritiene* all'unanimità che vi é stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. *Ritiene* per cinque voti contro due che non vi é stata una violazione dell'articolo 9 della Convenzione;
5. *Ritiene* all'unanimità che non vi sono state ulteriori violazioni in virtù dell'articolo 14 letto congiuntamente all'articolo 9 ed all'articolo 10 della Convenzione;
6. *Ritiene* all'unanimità
 - (a) che lo Stato convenuto deve pagare alla prima, alla seconda ed alla terza associazioni ricorrenti, entro il termine di tre mesi dalla data in cui tale sentenza diventerà definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, EURO 4,000 (quattromila euro), oltre ogni importo che possa essere dovuto a titolo di tassa, per le spese ed i costi;
 - (b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
7. *Riget*ta all'unanimità il resto del ricorso delle associazioni ricorrenti in merito all'equa soddisfazione.

LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE
DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA

Fatta in inglese, e comunicata per iscritto il 6 novembre 2008,
conformemente all'articolo 77 §§ 2 ed all'articolo 3 del regolamento della
Corte.

Claudia Westerdiek
Cancelliere

Peer Lorenzen
Presidente

Conformemente all'articolo 45 § 2 della Convenzione ed all'articolo 74 §
2 del regolamento della Corte, sono unite tale sentenza le seguenti opinioni
parzialmente dissenzienti sono unite a tale sentenza:

- (a) opinione parzialmente dissenziente del giudice Lazarova Trajkovska;
- (b) opinione parzialmente dissenziente del giudice Kalaydjieva.

P.L.
C.W.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE LAZAROVA TRAJKOVSKA

Sfortunatamente, non posso condividere l'opinione della maggioranza dei miei colleghi della quinta sezione, e dispiace che essi non accettino di condividere il mio punto di vista in merito all'articolo 9. Io rilevo una violazione dei diritti del ricorrente in virtù dell'articolo 9 della Convenzione.

Comincio facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte che ha fatto sì che la libertà di pensiero, coscienza e religione, come consacrato all'articolo 9, divenisse uno dei fondamenti della "società democratica" ai sensi della Convenzione. Menziono i casi *Metropolitan Church of Bessarabia e altri c. Moldavia* (n. 45701/99, § 113, CEDU 2001-XII) e *Kokkinakis c. Grecia* (sentenza del 25 maggio 1993, § 31, serie A n. 260-A). La Corte ha anche sostenuto che in una società democratica in cui coesistono più religioni all'interno della stessa popolazione, può essere necessario stabilire dei limiti a tale libertà al fine di conciliare gli interessi dei vari gruppi ed assicurare che siano rispettati i credi di ognuno di essi (vedi *Kokkinakis*, cit., § 33).

Alla luce dell'articolo 9 della Convenzione, il pluralismo religioso è una parte importante della società democratica. La libertà di pensiero, coscienza e religione è anche libertà di avere o meno un credo religioso e di praticare o meno una religione (vedi *Kokkinakis c. Grecia*, e *Buscarini e altri c. San Marino* [GC], n. 24645/94, § 34, CEDU 1999-I). Nella Convenzione è scritto chiaramente che tale diritto include anche il diritto di manifestare il credo religioso nel culto, nell'insegnamento, nella pratica e l'osservanza.

Tuttavia, nell'esercizio del suo potere regolatorio in tale ambito e nelle sue relazioni con le varie religioni, denominazioni e credi, lo Stato ha il dovere di restare neutrale ed imparziale. Proprio ciò è stato stabilito dalla Corte (vedi *Serif c. Grecia*, n. 38178/97, § 53, CEDU 1999-IX) vale a dire che il ruolo delle autorità è di assicurare che i vari gruppi si tollerino a vicenda. Ciò vale insieme all'idea che soltanto per mezzo di un comportamento neutrale ed imparziale uno Stato potrà preservare il pluralismo ed il giusto funzionamento della democrazia.

Nel caso di specie (*Leela Förderkreis E.V. e altri c. Germania*) l'ingerenza del Governo risiede nella mancata osservanza del requisito della neutralità nell'esercizio dei suoi poteri. È chiaro che le associazioni ricorrenti appartengono ad un gruppo di comunità religiose esistite in Germania sin dagli anni '60. Nonostante che l'esistenza delle associazioni ricorrenti non sia stata ostacolata in tutti questi anni, i termini utilizzati dalle agenzie di Stato tedesche e nelle dichiarazioni del Governo per descrivere il movimento delle associazioni ricorrenti ("setta", "giovane religione", "giovane setta" e "psico-setta") hanno avuto conseguenze negative nei loro

confronti. Anche gli aggettivi “distruttiva” e “pseudo-religiosa” sono stati utilizzati per descriverle. Tale ingerenza non era prescritta dalla legge (Costituzione e Costituzione federale) ed il Governo non ha presentato alcuna prova per dimostrare che tali comunità religiose rappresentassero un pericolo per la società. Inoltre, le dichiarazioni del Governo rappresentano una chiara ingerenza indiretta contraria all’obbligo di neutralità richiesto all’articolo 4 della Costituzione e non può essere giustificata in quanto “prescritta dalla legge” e “necessaria in una società democratica”.

Conformemente alla sua giurisprudenza, la Corte lascia agli Stati parti della Convenzione un certo margine di apprezzamento nel decidere se ed in quale estensione l’ingerenza sia necessaria, che va a braccetto con la supervisione europea della legislazione rilevante e delle decisioni che la applicano. Nel caso di specie non vi erano indicazioni sul fatto che gli insegnamenti di Osho o i metodi impiegati dalle associazioni ricorrenti fossero contrari ai diritti ed alle libertà altrui o che la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico fossero in pericolo.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA

Mi dispiace non poter condividere l'opinione della maggioranza secondo la quale la diffusione di opinioni, guide o avvertimenti su qualsiasi credo può essere ritenuta *“un potere di intervento preventivo da parte dello Stato [...] rientrante tra gli obblighi positivi degli Stati Contraenti in virtù dell'articolo 1 della Convenzione”* (paragrafo 99). Il vero significato del compito dello Stato di *“avviare una campagna di larga scala rivolta a ... stimolare una discussione critica”* e *“dare avvertimenti ufficiali”* in merito ai *“potenziali pericoli”* (paragrafo 8) di certi gruppi religiosi suona familiare a quelli che hanno avuto esperienza in merito a tale *“protezione”* per decenni.

Non riesco a comprendere il ruolo attivo dello Stato di partecipante ad un pubblico dibattito sui credi in una società pluralistica. In assenza di qualsiasi dato sui rischi specifici, tale significato sembra in contrasto con il principio della neutralità dello Stato in ambito religioso sostenuto in *Kokkinakis c. Grecia*. Nei quindici anni successivi al 1998 la Corte ha sostenuto in maniera costante che ogni ingerenza nella libertà di pensiero, coscienza e religione deve aver *“riguardo di ciò che è in gioco, vale a dire il bisogno di assicurare un vero pluralismo religioso, un aspetto inerente alla nozione di società democratica”* (*Kokkinakis*, § 31), e del fatto che *“il ruolo delle autorità in tali circostanze non è quello di rimuovere le cause della tensione eliminando il pluralismo, ma di assicurare che i vari gruppi si tollerino l'un l'altro”* (vedi, ad esempio, *Serif c. Grecia*, § 53, e *Metropolitan Church of Bessarabia c. Moldavia*, § 115, tra le altre).

Nel caso di specie la maggioranza ha sottolineato che *“gli Stati hanno il diritto di verificare se un movimento o un'associazione perseguono attività, in apparenza volte al raggiungimento dei suoi fini religiosi, pericolose per la popolazione e la sicurezza generale”*. Tuttavia, la Corte ha ripetuto che il diritto di libertà di religione *“esclude ogni discrezione da parte dello Stato nel determinare se i credi religiosi o i mezzi utilizzati per esprimere tali credi siano legittimi”* (*Manoussakis c. Grecia*, § 47). Il Governo convenuto non è riuscito a dimostrare che la *“necessità di assicurare il pluralismo religioso”* sia stata sempre tenuta in considerazione sia prima che durante la sostenuta campagna informativa. Non vi sono fatti o altre dichiarazioni, che indichino che prima di diffondere avvertimenti ed informazioni utilizzando le espressioni controverse le autorità abbiano tentato di verificare se le attività delle ricorrenti fossero *“pericolose per la popolazione o la pubblica sicurezza”*. Secondo la mia opinione l'osservazione secondo cui *“fornendo per tempo alle persone i chiarimenti che aveva ritenuto utili a quel tempo... il Governo tedesco ... mirava a risolvere una scottante questione generale e cercava di avvertire i cittadini dei fenomeni che riteneva pericolosi”*

LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE
DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA

(paragrafo 94) non basta per concludere che l'ingerenza era proporzionata e perseguiva uno dei fini legittimi previsti all'articolo 9 § 2 della Convenzione.

Accettando le basi legali delle decisioni della Corte costituzionale federale per quanto riguarda le informazioni impartite per iniziativa delle autorità, la maggioranza sembra interpretare la Costituzione della Germania non solo come se permettesse, ma anche come se richiedesse l'intervento dello Stato in un ambito in cui la Convenzione prescrive un dovere di neutralità in nome della difesa del pluralismo. Il dovere dello Stato di diffondere informazioni in materie di interesse pubblico può essere ragionevolmente interpretato come rilevante in caso di rischio urgente ed oggettivo come nel caso di una calamità imminente e simili, che difficilmente si può ritenere che sia costituito dai credi. Inoltre, formulare un tale dovere in termini generici comporta poca chiarezza e prevedibilità riguardo *“al campo da ricoprire previsto ed al numero e lo status di coloro ai quali si rivolge”* (vedi, tra le altre, *Hasan e Chaush c. Bulgaria*, § 84, con ulteriori riferimenti); non porta a ciò l'*“indicare con sufficiente chiarezza l'estensione della discrezione attribuita alle autorità competenti e le modalità del suo esercizio”* (vedi anche *Rotaru c. Romania*, § 55). In contrasto con i requisiti della chiarezza e della precisione, dove una ampiamente definita disposizione autorizza o addirittura richiede un'ingerenza in materia religiosa si può legittimare l'esercizio di una di gran lunga ampia discrezione.

Rilevando che *“i ... termini [impugnati], anche se hanno una valenza peggiorativa, sono stati utilizzati ... quasi indiscriminatamente per ogni genere di religione non conosciuta”*, la maggioranza ha concluso che l'ingerenza *“non ha portato a superare i confini di quello che uno Stato democratico può considerare come interesse pubblico”* (paragrafo 100). Secondo me ciò è sufficiente per ammettere che le ricorrenti hanno subito un trattamento al quale una religione conosciuta non è stata soggetta – fatto per il quale il Governo convenuto non ha fornito giustificazioni.

Io rilevo una violazione dei diritti delle ricorrenti in virtù degli articoli 9 e 14 della Convenzione.